Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 13 ottobre 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1969, n. **666.**

Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nuovi fondi destinati alla concessione di finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

I finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali temporaneamente inattivi, al fine di consentire negli stessi la ripresa dell'attività lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione operaia.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10.000 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — CARON — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Distintivi e segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 1000, « tipo 1968 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la delibera adottata dal comitato del Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 29 gennaio 1969, con la quale, considerata l'opportunità di porre in essere una nuova banconota del taglio da lire 1000, destinata a sostituire quella « tipo 1962 » attualmente in circolazione, ne vengono approvate le caratteristiche;

Vista la lettera n. 017683 del 12 febbraio 1969 della amministrazione centrale della Banca d'Italia con la quale, con riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 1000, « tipo 1968 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 1000, « tipo 1968 », avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Detto biglietto è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata di colore tendente all'avorio, di speciale impasto ad alte caratteristiche.

La filigrana è posta sulla sinistra del biglietto guardando il recto ed è costituita da una testina raffigurante l'Apollo Musagete rivolta verso destra che si ripete in successione continua verticale. La carta contiene anche un filo di sicurezza posto sulla sinistra della parte centrale del biglietto in senso verticale.

Le dimensioni del biglietto sono di mm. 125×62 circa e corrispondono a quelle della parte cromatica del recto. Quelle della parte cromatica del verso sono di millimetri 98×55 circa.

Il recto del biglietto porta sulla destra il ritratto a mezzo busto di Giuseppe Verdi stampato in calcografia in color nero lavagna.

Nella parte inferiore del ritratto è stampato in positivo il nome G. Verdi. Il nome dell'incisore Baiardi figura, stampato in linea nera, accanto al ritratto nella parte inferiore del biglietto.

Ugualmente in calcografia è impressa, su quattro righe nella parte centrale del biglietto, la leggenda: BANCA D'ITALIA - LIRE MILLE - PAGABILI A VISTA AL PORTATORE.

Al disotto della leggenda, sormontate dalle rispettive diciture, sono riportate le firme del Governatore e del cassiere.

Al centro delle diciture trova anche posto il contrassegno di Stato stampato tipograficamente.

Sulla parte sinistra del biglietto è riprodotta, stampata in calcografia di colore bruno violaceo, l'arpa estense esistente al Museo di Modena.

Nella zona centrale del biglietto è impresso un fondino geometrico stampato in letter-set a due colori e contenente la cifra « 1.000 », mentre sopra lo spazio riservato alla filigrana ed in gran parte di quello corrispondente ai margini del biglietto è impressa una leggera rigatura, anch'essa stampata in letter-set, in cui sono sparse le cifre « 1.000 » eseguite con procedimento numismatico.

La stampa dei fondini è realizzata in modo tale da dare un'impressione cromatica generale tendente al grigio azzurro nella parte centrale del biglietto e al violaceo, con procedimento ad iride, nella zona destra del biglietto corrispondente al ritratto. Il fondino stampato sopra la zona della filigrana e sui margini del biglietto assume invece colorazione bruno giallastra.

La serie ed il numero sono stampati tipograficamente in nero e si trovano in alto, sia sulla destra che sulla sinistra del biglietto.

Il verso del biglietto presenta una vignetta eseguita in letter-set a tre colori riproducente il teatro alla Scala di Milano. Sulla destra è riportata su quattro righe la dicitura: BANCA - D'ITALIA - LIRE - MILLE.

Al disotto si trova un rosone eseguito alla guilloche che al centro porta su tre righe le comminatorie penali: LA LEGGE PUNISCE - I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI - DI BIGLIETTI FALSI.

In alto a sinistra è riportato in cifre il valore 1000 del biglietto.

In basso si leggono le diciture: TEATRO ALLA SCALA e CIONINI INC.

Al disotto della leggera cornice che rinchiude la vignetta si trovano le diciture: OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA e LAZZARINI INV.

Sulla destra la vignetta lascia uno spazio bianco in corrispondenza della zona in cui si trova la filigrana.

Il verso è stampato in tre colori sovrapposti che danno una impressione cromatica tendente al bruno giallastro.

Sul margine bianco a sinistra, verticalmente, è impressa la indicazione dei decreti ministeriali riguardanti, rispettivamente, la creazione e le caratteristiche del biglietto.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, limitatamente alla testina di « MEDUSA », sarà fatta in conformità del decreto ministeriale 14 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1947, n. 251.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(9222)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di I e II categoria in Canadà.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, sue modificazioni ed integrazioni relativo al riordinamento della rete delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, sue modificazioni ed integrazioni, relativo alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 6 ottobre 1966, relativo all'istituzione delle agenzie consolari di II categoria in Edmonton, Calgary e Trail (Canadà);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1961, n. 660, relativo all'istituzione del vice consolato di II categoria in Hamilton (Canadà);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1961, n. 1498, relativo all'istituzione del vice consolato di II categoria in Niagara Falls (Canadà);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 1039, relativo all'istituzione dei vice consolati di II categoria in Sault S.te Marie, Sudbury e Windsor (Canadà);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1957, n. 583, relativo all'istituzione del vice consolato di II categoria in Winnipeg (Canadà);

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 24 dicembre 1964, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di II categoria in London (Canadà);

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 giugno 1962, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di II categoria in Port Arthur (Canadà);

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 30 aprile 1959, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di II categoria in Timmins (Canadà);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1964, n. 667, relativo all'istituzione del consolato di II categoria in Quebec (Canadà);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1354, relativo all'istituzione del vice consolato di II categoria in Halifax (Canadà);

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 28 luglio 1955, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di II categoria in Port Alfred (Canadà);

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 19 aprile 1960, relativo all'istituzione delle agenzie consolari di II categoria in Fredericton e Rouyn-Noranda (Canadà);

Decreta:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari di I categoria in Canadà sono stabilite come segue:

Consolato in Vancouver: le provincie dell'Alberta, Columbia Britannica ed il territorio dello Yukon, eccettuate le circoscrizioni territoriali delle agenzie consolari di II categoria in Edmonton, Calgary e Trail.

Consolato generale in Toronto: la provincia del Saskatchewan, Ontario, eccettuate: la città di Ottawa, la contea di Carleton e le circoscrizioni territoriali dei seguenti uffici consolari di II categoria in Niagara Falls, Sault S.te Marie, Sudbury, Windsor, London, Fort William, Timmins. I North West Territories.

Consolato generale in Montreal: le provincie di New Foundland, New Brunswich, Prince Edward Island e Quebec, eccettuate le città di Quebec, le contee di Hull e Gatineau nonchè le circoscrizioni territoriali delle agenzie consolari di II categoria in Fredericton, Port Alfred e Rouyn-Noranda.

Art. 2.

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari di II categoria in Canadà sono stabilite come segue:

Vice consolato in Hamilton: le contee di Wentworth, Brant, Halton, Wellington e Waterloo;

Agenzia consolare in Edmonton: le divisioni 10 (Camrose), 11 (Edmonton) e 8 (Red deer) previste nella classificazione territoriale adottata per il censimento canadese del 1961.

Agenzia consolare in Calgary: le divisioni 5 (Drumheller), 6 (Calgary) e 9 (Banff).

Agenzia consolare in Trail: la regione del West Kootenay.

Vice consolato in Niagara Falls: le contee di Lincoln e Welland.

Vice consolato in Sault S.te Marie: la contea di Algoma.

Vice consolato in Sudbury: le contee di Sudbury, Timiskaming, Nipissins e Perry Sound.

Vice consolato in Windsor: le contee di Essex, Kent e Lambton.

Vice consolato in Winnipeg: la provincia del Manitoba.

Agenzia consolare in London: la contea del Middlesex.

Agenzia consolare in Fort William: le contee di Thunder Bay, Kenora Rainy River.

Agenzia consolare in Timmins: la contea di Cochrane.

Consolato in Quebec: la città di Quebec.

Vice consolato in Halifax: la provincia della Nuova Scozia.

Agenzia consolare in Fredericton: la contea di York.

Agenzia consolare in Port Alfred: le contee di Dubuc, Lac st. Jean, Roberval e Chicoutimi.

Agenzia consolare in Rouyn-Noranda: la contea di Rouyn-Noranda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(9472)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Iscrizione della varietà di frumento « O.14 » nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 657 del 28 luglio 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 23 luglio 1969, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la iscrizione d'ufficio, nel « Registro delle varietà », della varietà di frumento « O.14 » già iscritta nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », istituito con la legge 28 aprile 1938, n. 546;

Visto il verbale della predetta adunanza del 23 luglio 1969;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

E' iscritta nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di frumento, la cui descrizione, riconosciuta dalla commissione nella riunione del 23 luglio 1969, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

Frumento « O.14 »:

Origine della varietà: incrocio tra le varietà Damiano x Mentana;

Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi, Galleria del Reno, 3, Bologna.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(9347)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Iscrizione di dodici varietà di mais nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Viste le lettere n. 658 e n. 659 in data 28 luglio 1969, con le quali il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nelle adunanze dei giorni 15 dicembre 1966 e 23 luglio 1969, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di dodici varietà di mais per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari;

Visti i verbali delle predette adunanze dei giorni 15 dicembre 1966 e 23 luglio 1969;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di mais, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nelle riunioni dei giorni 15 dicembre 1966 e 23 luglio 1969, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Ibrido doppio « I.g.r. 290 »:
Classe di maturazione: 200/300;
Incrocio: (W 79 A x W 75) x (IR 2103.2 x IR 2708.1.2.);

2) Ibrido doppio: « I.g.r. 340 »:
Classe di maturazione: 300;
Incrocio: (W 153 x W 25) x (IR 2103.2 x IR 2708.1.2);

3) Ibrido doppio: « I.g.r. 450 »:
Classe di maturazione: 400;
Incrocio: (W 153 R x A 364) x (IR 2717.1 x IR 2708.1.2.);

4) Ibrido doppio: « Nodakhybrid 301 »:
Classe di maturazione: 200;
Incrocio: (ND 230 x ND 203) x (A 111 x A 90);

5) Ibrido doppio: « Wisconsin 270 »:
Classe di maturazione: 200;
Incrocio: (W 79 A x W 75) x (W 41 A x W 59 E);

6) Ibrido doppio: Wisconsin 355 »:
Classe di maturazione: 300;
Incrocio: (W 9 x WM 13) x (W 153 x W 25);

7) Ibrido doppio « Wisconsin 355 A »:
Classe di maturazione: 300;
Incrocio: (W 37 A x W 153 R) x (WM 13 R x W 182 B);

8) Ibrido doppio « Wisconsin 464 »:
Classe di maturazione: 400;
Incrocio: (WM 13 x WR 3) x (I 153 x A 374);

9) Ibrido doppio: « Wisconsin 464 A »:
Classe di maturazione: 400;
Incrocio: (WM 13 R x WR 3) x (W 153 R x A 374);

10) Ibrido doppio: « Wisconsin 641 AA »:
Classe di maturazione: 600;
Incrocio: (WF 9 x M 14) x (W 32 x W 187);

11) Ibrido doppio « Indiana 750 A »:
Classe di maturazione: 800;
Incrocio: (33-16 x H 21) x (K 41 x K 44);

12) Ibrido doppio: « Kansas 1859 »:
Classe di maturazione: '800;
Incrocio: (N 6 x WF 9) x (K 148 x K 150).

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(9345)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Iscrizione di sette varietà di avena nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente articolo 4, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 658 in data 28 luglio 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 23 luglio 1969, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di sette varietà di avena per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 23 luglio 1969;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di avena, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 23 luglio 1969, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Avena « Argentina »:
Origine della varietà: da selezione di varietà argentina;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee facoltà di agraria - Università degli studi di Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 2;

2) Avena « Rogar 8 »:
Origine della varietà: incrocio tra le varietà Gary x Romana;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

3) Avena « Guepra »:
Origine della varietà: da selezione di varietà australiana:
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

4) Avena « Astra »:
Origine della varietà: da selezione di varietà africana;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

5) Avena « Angelica »:
Origine della varietà: incrocio tra le varietà Astra x Lampton;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

6) Avena « Ava »:
Origine della varietà: incrocio tra le varietà Astra x Fulghum;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

7) Avena « Alba »:
Origine della varietà: incrocio tra le varietà Angelica x Ava;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma;

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(9344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area costituente un'appendice del sedime dell'aeroporto di Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 15 luglio 1969, n. 437, sono stati dismessi dal demanio pubblico ramo Difesa-Aeronautica e trasferiti tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato i terreni costituenti un'appendice dell'aeroporto di Reggio Emilia, della superficie di mq. 15.282, ubicati nel comune di Reggio Emilia, località via Vertoiba e censiti nel catasto dello stesso comune in testa al demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica, alla partita 1/656, foglio n. 107, particella 23576 di mq. 4640; pag. 5075/12864, foglio n. 107, particella 4841 di mq. 2672; pag. 5075/12864, foglio n. 107, particella 24696 di mq. 3530; pag. 5075/12864, foglio n. 107, particella 24697 di mq. 4440.

(9488)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico

Con decreto interministeriale 25 luglio 1969 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, i comuni di Cantello e di Cocquio Trevisago (Varese) sono stati cancellati dall'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9352)

Con decreto interministeriale 25 luglio 1969 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, i comuni di Agliano e di Moncalvo (Asti) sono stati cancellati dall'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9353)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1347-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1347 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Accatino Tullio, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Mameli, 4, devono considerarsi fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, avendoli smarriti, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9317)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1262-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che il punzone recante il marchio di identificazione « 1262 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cavallotto Carlo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Solferino, 16, deve considerarsi fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, avendolo smarrito, non lo ha restituito a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9318)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 763-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione « 763 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Riccio Renato, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Novi n. 19, devono considerarsi fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, avendoli smarriti, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9319)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.594.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9411)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.337.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9412)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.182.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9413)

Autorizzazione al comune di Roccarainola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Roccarainola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9414)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.697.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9415)

Autorizzazione al comune di Morigerati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1969, il comune di Morigerati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.908.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9416)

Autorizzazione al comune di Sustinente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Sustinente (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9417)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.876.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9418)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.814.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9419)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.617.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9420)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.574.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9421)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.690.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9422)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.566.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9423)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.519.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9424)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.736.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9425)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.911.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9426)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.978.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9427)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Casandrino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.155.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9428)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 dicembre 1968.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-12-1968	3-12-1968	4-12-1968	5-12-1968	6-12-1968	7/11-12-1968	12-12-1968	13-12-1968
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	31.706,25	33.081,25	33.081,25	33.081,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	29.800,00	29.800,00	29.800,00
10.02	01,04	Segala	28.768,75	28.768,75	28.768,75	28.768,75	28.768,75	28.768,75	28.768,75	28.768,75
10.03	01,04	Orzo	27.056,25 (*a*)	27.056,25 (*a*)	27.056,25 (*a*)	27.056,25 (*a*)	26.587,50 (*a*)	26.587,50 (*a*)	26.587,50 (*a*)	25.806,25 (*a*)
10.04	01,04	Avena	25.881,25 (*a*)	25.881,25 (*a*)	25.881,25 (*a*)	25.256,25 (*a*)	25.256,25 (*a*)	25.256,25 (*a*)	25.256,25 (*a*)	25.256,25 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	25.212,50 (*a*)	25.212,50 (*a*)	25.212,50 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	24.618,75 (*a*)	25.212,50 (*a*)	25.212,50 (*a*)	25.212,50 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75
10.07-B	04	Miglio	26.768,75 (*a*)	26.768,75 (*a*)	26.768,75 (*a*)	26.768,75 (*a*)	26.768,75 (*a*)	26.768,75 (*a*)	27.237,50 (*a*)	27.237,50 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	23.750,00 (*a*)	23.281,25 (*a*)	23.281,25 (*a*)	23.281,25 (*a*)	23.281,25 (*a*)	23.281,25 (*a*)	23.281,25 (*a*)	23.281,25 (*a*)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25
11.01-B	05	Farine di segala	46.781,25	46.781,25	47.218,75	47.218,75	47.218,75	47.218,75	47.218,75	47.218,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	53.587,50	53.587,50	53.587,50	53.106,25	53.106,25	52.231,25	52.231,25	52.231,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14/17-12-1968	18-12-1968	19-12-1968	20/23-12-1968	24/27-12-1968	28/30-12-1968	31-12-1968
10 01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	33.081,25	33.081,25	32.143,75	32.143,75	32.143,75	32.143,75	32.143,75
10 01-B	07,11	Frumento duro	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	31.143,75
10.02	01,04	Segala	30.393,75	30.393,75	30.393,75	30.393,75	29.768,75	29.768,75	29.768,75
10.03	01,04	Orzo	25.275,00 (a)	25.275,00 (a)	25.275,00 (a)	26.212,50 (a)	25.587,50 (a)	25.587,50 (a)	24.962,50 (a)
10 04	01,04	Avena	25.256,25 (a)	25.256,25 (a)	25.256,25 (a)	25.256,25 (a)	25.256,25 (a)	25.256,25 (a)	25.256,25 (a)
10 05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)
10 05-B	04	Granturco altro	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)	25.212,50 (a)
10 07-A	01	Grano saraceno	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75	5.518,75
10 07-B	04	Miglio	27.237,50 (a)	27.237,50 (a)	28.893,75 (a)	28.893,75 (a)	29.268,75 (a)	29.268,75 (a)	29.268,75 (a)
10 07-C	11	Sorgo e durra	23.281,25 (a)	23.281,25 (a)	23.281,25 (a)	23.906,25 (a)	23.906,25 (a)	24.687,50 (a)	24.687,50 (a)
10 07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11 01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25	41.531,25
11 01-B	05	Farine di segala	49.056,25	48.618,75	48.618,75	48.618,75	48.181,25	47.743,75	47.743,75
		Semole e semolini:							
ex 11 02-A	002	— di frumento duro	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	54.312,50
ex 11 02-A	005	— di frumento tenero	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75	44.593,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

(6472)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a ottantasei posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva - specializzazione di archivio e collaborazione contabile ed amministrativa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottantasei posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva.
I posti sono messi a concorso per la specializzazione di archivio e collaborazione contabile ed amministrativa.
I posti ancora da conferire agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile n. 482, in base ad assunzioni senza concorso, sono stati accantonati in loro favore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue:

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.
I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.
Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 11, che diano luogo a preferenza o a precedenza;

10) la lingua fra quelle indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 5 (ossia: francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui intenda svolgere la prova;

11) se intenda sostenere la prova facoltativa di stenografia prevista dal seguente art. 7;

12) se intenda svolgere la prova di dattilografia su macchina elettrica o meccanica;

13) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia, delle macchine da scrivere poste a disposizione dall'amministrazione (che si riserva di comunicare ai concorrenti il tipo) o preferisca portare la propria;

14) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche lo ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà comunicare il nome, cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione; qualora lo aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, né di quelle incomplete o irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte, una prova pratica ed una orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale;
2) cenni di calcolo computistico e di contabilità di Stato;
3) traduzione (con uso del vocabolario) in una delle seguenti lingue, a scelta del concorrente: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

Prova pratica di dattilografia: prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Prova orale: verte oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su nozioni di archivistica (la prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica), nonchè sulla lingua estera prescelta; l'esame di lingua consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera. Le tesi dei programmi di esame sono indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato: nelle prove scritte ed in quella pratica una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere un punteggio di almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

I concorrenti possono chiedere di essere sottoposti alla prova pratica facoltativa di stenografia.

La prova consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori cinquanta minuti per la trascrizione a macchina con disposizione estetica del brano dettato.

Per la prova facoltativa il candidato può conseguire un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di 1,2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova pratica obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima il punteggio minimo richiesto per superarla.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata in servizio o a riposo, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un docente abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato. Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere il tema di cultura generale e di contabilità; quattro ore per effettuare la traduzione in lingua estera e, per la prova pratica obbligatoria e per quella facoltativa, il tempo per ciascuna di esse indicato ai precedenti articoli 5 e 7.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno della prova scritta successiva e di quelle pratiche, dandone comunicazione ai candidati.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze Armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualifica del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una Amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400;

4) certificato in carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, applicati aggiunti in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1969
Registro n. 294, *foglio n.* 101

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVE SCRITTE

1) *Cultura generale*:

Lineamenti essenziali della storia d'Europa e del mondo nei secoli diciannovesimo e ventesimo, con particolare riguardo alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri.

Cenni sui principi ispiratori e sui lineamenti essenziali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato.

Cenni sui principi e gli organismi della cooperazione internazionale.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica dei Paesi europei ed extra europei.

2) *Cenni di calcolo computistico e di contabilità di Stato*:

Sistemi di misure: decimale, inglese, americano.

Moneta: concetto della moneta. Parità monetaria: concetto e distinzioni. Sistema monetario inglese.

Conti correnti. Interesse. Estratto conto.

I beni dello Stato.

Bilancio di previsione: classificazione delle entrate e delle spese.

Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa Ordini di accreditamento.

Il controllo della spesa.

Conti giudiziali e conti amministrativi.

3) Traduzione dall'italiano di un brano relativo ad un argomento di carattere generale in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

B) PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Prova di estetica (ricostruzione di un documento assegnato nel tempo di trenta minuti).

C) PROVA ORALE

La prova verte oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte (l'esame di lingua consiste prevalentemente in una conversazione) sulle seguenti nozioni di archivistica:

Titolario:

definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti:

definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza; modalità di registrazione delle carte; come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza.

La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

(9331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 27 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1968, registro n. 11, foglio n. 43, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduto il decreto ministeriale 12 settembre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il prof. Ulivi Ferruccio, straordinario di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia, è stato chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso medesimo; in sostituzione del prof Mario Petrucciani, rinunciatario;

Veduto lo stesso decreto ministeriale 12 settembre 1968, con il quale al dott. Tosti Luigi, consigliere di 2ª classe, sono state affidate le funzioni di segretario della commissione in parola, in sostituzione del dott. D'Asaro Giovanni, rinunciatario;

Veduta l'unita lettera, in data 16 ottobre 1968, con la quale il prof. Ulivi Ferruccio ha comunicato di non poter accettare la nomina a membro della stessa commissione, per imprescindibili impegni sopraggiunti;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ulivi Ferruccio, rinunciatario, viene chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto il prof. Pasquazi Silvio, straordinario di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1969
Registro n. 47, *foglio n.* 114

(9229)

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 27 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1968, registro n. 11, foglio n. 43, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduta l'unita lettera, in data 9 settembre 1968, con la quale il prof. Petrucciani Mario ha rinunciato a fare parte della commissione in parola per precedenti impegni di lavoro;

Veduta l'acclusa lettera del 12 settembre 1968, con la quale il dott. D'Asaro Giovanni ha rinunciato alla nomina a segretario della predetta commissione, per motivi di servizio e di famiglia;

Decreta:

A) in sostituzione del prof. Petrucciani Mario, rinunciatario, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, il professore Ulivi Ferruccio, straordinario di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia;

B) al dott. Tosti Luigi, consigliere di 2ª classe, nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, sono affidate le funzioni di segretario della commissione in parola, in sostituzione del dott. D'Asaro Giovanni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1969
Registro n. 47, *foglio n.* 98

(9228)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di seconda classe per le applicazioni tecniche nelle scuole medie.

Nel Bollettino ufficiale n. 28-29 - parte II - del 10-17 luglio 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1969 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(9200)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei conservatori di musica.

Nel Bollettino ufficiale n. 28-29 - parte II - del 10-17 luglio 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1969 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei conservatori di musica, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1965.

(9201)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie, generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a tredici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

Il *supplemento* al *Bollettino ufficiale* n. 10, 11 e 12 del 15 luglio 1969 ha pubblicato, in data 11 settembre 1969, il decreto ministeriale 5 agosto 1969 n. 9167, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1969 al registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 3, decreto che approva le graduatorie, generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a tredici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'A.N.A.S.

(9323)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

In data 2 ottobre 1969 è stata pubblicata nel supplemento *straordinario n.* 1 al *n.* 5-6 del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968.

(9498)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a tredici posti di infermiera fisioterapista

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a tredici posti di infermiera fisioterapista, categoria esecutiva, ruolo « infermiere fisioterapiste », il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1969, avrà luogo in Roma presso gli uffici della direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale dell'Agricoltura (E.U.R.) Roma, il giorno 29 ottobre 1969 con inizio alle ore 9.

(9555)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5497 in data 20 settembre 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso;

Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ermanno Alfonso Sabatini, nato a Montenero di Bisaccia il 15 ottobre 1929, unico candidato partecipante al concorso in premessa è dichiarato idoneo avendo riportato nel complesso delle prove di esame punti 132,298.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso e del comune interessato.

Campobasso, addì 19 settembre 1969

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6671 di pari data con il quale il dott. Ermanno Alfonso Sabatini, nato a Montenero di Bisaccia il 15 ottobre 1929 è stato dichiarato idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di Ufficiale sanitario del comune di Campobasso; indetto con decreto n. 5497 del 20 settembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vincitore del posto predetto;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ermanno Alfonso Sabatini è nominato, in via di esperimento per un biennio, Ufficiale sanitario del comune di Campobasso.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che, in caso contrario, sarà considerato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Campobasso e del comune interessato.

Campobasso, addì 19 settembre 1969

Il medico provinciale: CRUPI

(9112)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3210 in data 1° luglio 1969, con il quale si dichiarano le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta ostetrica consorziale di Mango (Camo-Neviglie-Trezzo Tinella e Treiso);

Considerato che il presidente del consorzio predetto ha comunicato che l'ostetrica Riolfi Isolda accetta la condotta ostetrica vacante;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Riolfi Isolda, nata a Borgomale l'11 febbraio 1923, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Mango (Camo-Neviglie-Trezzo Tinella e Treiso).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Mango, capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 19 settembre 1969

Il medico provinciale: DE LELLIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3210 in data 1° luglio 1969, con il quale si dichiarano le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1966:

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Visto la rinuncia intervenuta per la condotta ostetrica consorziale di Castino;

Vista l'accettazione per la condotta ostetrica predetta pervenuta da parte dell'ostetrica Pistone Carla;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Pistone Carla, nata a Roccaverano (Asti) l'8 settembre 1934, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Castino (Bosia- Borgomale).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Castino capo-consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 20 settembre 1969

Il medico provinciale: DE LELLIS

(9113)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.